



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 25 DEL 10.02.2014**

**Determinazione di proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Ing. Antonio Gabrielli. Integrazione.**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia dell'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia dell'Aquila e dal Sindaco del comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune dell'Aquila a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Visto** che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012, Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila;

**Visto** il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione;

**Visto** il successivo provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 82648 del 7 dicembre 2012, con il quale è stato integrato il precedente provvedimento del 13 dicembre 2012 per la modifica del compenso;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** che l'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma ex-articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo;

**Visto** il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila del 31 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

**Vista** la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Determinazione n. 26 del 06/05/2013, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila ha conferito all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al fine di svolgere la funzione di coordinatore responsabile delle unità destinate alla predetta attività, in considerazione del fatto che oltre ad avere le competenze tecniche necessarie aveva esperienza diretta del lavoro svolto sulle pratiche di esproprio durante il periodo dell'emergenza;

**Visto** il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 07/05/2013 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila e l'ing. Antonio Gabrielli e registrato alla Corte dei Conti il 14/11/2013 al Reg. n. 8, Fog. n. 392;

**Visto** l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale *“l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”*;

**Considerata** l'intervenuta scadenza in data 07/11/2013 del contratto avente ad oggetto l'incarico di collaborazione conferito all'Ing. Antonio Gabrielli;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento;

**Considerata** la persistente urgenza di definizione delle predette procedure di esproprio, alla luce sia della spesa ingentissima relativa al pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione per le numerose procedure pendenti sia dell'imminente scadenza del termine quinquennale per l'emanazione dei decreti di esproprio, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

**Considerata**, altresì, l'assoluta necessità di dare continuità all'avviata attività di definizione delle procedure di esproprio tuttora pendenti fino alla relativa conclusione nonché la natura eccezionale e limitata nel tempo della stessa;

**Considerata**, pertanto, la necessità di prorogare all'Ing. Antonio Gabrielli - coordinatore responsabile delle unità destinate alla attività di definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferitogli con Determinazione n. 26 del 06/05/2013 nei termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 07/05/2013;

**Vista** la Determinazione n. 207 del 07/11/2013 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila ha determinato di prorogare fino al 07/05/2014, al solo fine di completare il progetto, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Ing. Antonio Gabrielli con Determinazione n. 26 del 06/05/2013 nei termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 07/05/2013;

**Vista** la Osservazione impeditiva n. 77, prot. 3508 del 03/02/2014, acquisita al prot. n. USRA/1085 del 03/02/2014, con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha restituito la comunicazione di proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa precisando che la Determinazione n. 207 del 07/11/2013, da sottoporre al visto, è carente delle clausole relative al rimborso mensile delle spese strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico;

**Ritenuto**, pertanto - alla luce delle suddette osservazioni - di dover integrare la Determinazione n. 207 del 07/11/2013 con riferimento alle clausole relative al rimborso mensile delle spese strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico;

**Ritenuto**, in particolare, di dover prevedere che al rimborso delle spese sostenute e strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate ai sensi di legge, si dovrà provvedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa firmato in data 07/05/2013, non oltre la cifra massima di € 500/00 (euro cinquecento/00) mensili;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila

#### **DETERMINA**

- a) di confermare tutte le previsioni dispositive della Determinazione n. 207 del 07/11/2013;
- b) di integrare la predetta Determinazione n. 207 del 07/11/2013 con riferimento alle clausole relative al rimborso mensile delle spese strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico;
- c) di dare atto che al rimborso delle spese sostenute e strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate ai sensi di legge, si dovrà provvedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa firmato in data 07/05/2013, non oltre la cifra massima di € 500/00 (euro cinquecento/00) mensili, conseguentemente deve intendersi modificato in tal senso il predetto articolo 4;

- d) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
- e) di ordinare la pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila.


Al presente atto si allegano la Determinazione n. 207 del 07/11/2013 e il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 07/05/2013.

L'Aquila,

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la  
ricostruzione della città di L'Aquila

Paolo Aielli





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 207 DEL 07/11/2013**

**Determinazione di proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Ing. Antonio Gabrielli.**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia dell'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia dell'Aquila e dal Sindaco del comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune dell'Aquila a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Visto** che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012, Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila;

**Visto** il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione;

**Visto** il successivo provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 82648 del 7 dicembre 2012, con il quale è stato integrato il precedente provvedimento del 13 dicembre 2012 per la modifica del compenso;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** che l'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma ex-articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo;

**Visto** il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila del 31 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

**Vista** la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Determinazione n. 26 del 06/05/2013, con cui l'Ufficio speciale della città dell'Aquila, constatata l'impossibilità di far fronte all'attività di definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio attraverso il proprio personale in servizio, ha conferito all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al fine di svolgere la funzione di coordinatore responsabile delle unità destinate alla predetta attività;

**Visto** l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale *“l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”*;

**Considerata** l'intervenuta scadenza in data 07/11/2013 del contratto avente ad oggetto l'incarico di collaborazione conferito all'Ing. Antonio Gabrielli;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento;

**Considerata** la persistente urgenza di definizione delle predette procedure di esproprio, alla luce sia della spesa ingentissima relativa al pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione per le numerose procedure pendenti sia dell'imminente scadenza del termine quinquennale per l'emanazione dei decreti di esproprio, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

**Considerata**, altresì, l'assoluta necessità di dare continuità all'avviata attività di definizione delle procedure di esproprio tuttora pendenti fino alla relativa conclusione nonché la natura eccezionale e limitata nel tempo della stessa;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila

#### **DETERMINA**

- a) di prorogare fino al 7 maggio 2014 l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Ing. Antonio Gabrielli con Determinazione n. 26 del 06/05/2013 nei termini ed alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 7 maggio 2013;
- b) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) di ordinare la pubblicazione degli estremi della presente determinazione, del curriculum vitae dell'Ing. Antonio Gabrielli e delle informazioni riguardanti ragione, durata e compenso previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, nonché di comunicare i relativi dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come richiesto dall'art. 15 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33.

Al presente atto si allegano il contratto del 7 maggio 2013 e la comunicazione di proroga da sottoscrivere da parte dell'Ing. Antonio Gabrielli per accettazione.

L'Aquila, 7 novembre 2013

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la  
ricostruzione della città di L'Aquila

U.S.R.  
- L'AQUILA -  
L. 134/2012  
Paolo Aielli





8675  
L'Aquila 05/08/2013  
IL DIRETTORE

## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Registrato alla C.C.  
addi .....  
Registro ..... Fog. ....

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia dell'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia dell'Aquila e dal Sindaco del comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune dell'Aquila a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Visto** che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012, Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila;

**Visto** il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione;

**Visto** il successivo provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 82648 del 7 dicembre 2012, con il quale è stato integrato il precedente provvedimento del 13 dicembre 2012 per la modifica del compenso;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 - Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione





ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti il presente contratto si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730;

**Visto** che l'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma ex-articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo;

**Visto** il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che qualifica come presupposti di legittimità per tali contratti tutti i requisiti ritenuti necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione e studio e che, in particolare, sancisce che il ricorso a contratti di collaborazione autonoma è ammesso solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalle norme;

**Visto** il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila 31 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

**Vista** la circolare 11 marzo 2008 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Determinazione congiunta n. 1 del 26 aprile 2013, con cui gli Uffici Speciali per la ricostruzione hanno invitato, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, 6 agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate ai sensi di legge, per la selezione e l'assunzione di 16 unità a tempo determinato da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

**Considerata** l'assoluta urgenza con cui detto personale dovrà essere reso operativo, alla luce sia della spesa ingentissima relativa al pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione per le numerose procedure pendenti sia dall'imminente scadenza del termine quinquennale per l'emanazione dei decreti di esproprio, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

**Considerato** che, per garantire l'operatività del personale nel termine più breve possibile, è indispensabile affidarne il coordinamento ad un soggetto che, oltre ad avere le competenze tecniche necessarie, abbia esperienza diretta del lavoro svolto sulle pratiche di esproprio durante il periodo dell'emergenza;

**Considerato** che, tra i profili del personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione, non sono rinvenibili professionalità in grado di assicurare l'ottimale svolgimento delle competenze di cui sopra perché carenti della necessaria esperienza e che, pertanto, si rende necessario ricorrere ad esperti esterni;

**Vistala** Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei termini ed alle condizioni previste dal presente contratto individuale;



**Visto** l'articolo 3, comma 1, lettera f bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti anche sugli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

**Visto** l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

#### **TRA**

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, con sede e domicilio in L'Aquila, Via Avezzano - 67100, C.F. 93068580666, rappresentato dal Titolare, Dott. Paolo Aielli, nato a Roma il 17.2.1959, C.F. LLAPLA59B17H501R, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata, di seguito denominato "**committente**"

#### **E**

L'Ing. Antonio Gabrielli, nato a Roma, il 3 novembre 1947, C.F. GBRNTN47S03H501P, e domiciliato in Roma, Via Vittorio Putti n. 4, 00152, di seguito denominato "**esperto**"

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELL'INCARICO**

All'esperto, estraneo all'amministrazione dello Stato, è conferito l'incarico di collaborazione giuridica e legale coordinata e continuativa con il committente.

L'attività del presente contratto si sostanzia nello svolgimento di tutte le attività necessarie per l'efficace coordinamento delle unità che verranno destinate alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio attuate per fronteggiare l'emergenza sismica derivante dal terremoto del 2009.

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dall'esperto nel contesto di un rapporto privo del carattere della subordinazione e comporta da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari o vincoli gerarchici.

#### **Articolo 2**

##### **DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico viene affidato per sei mesi, a decorrere dal 8 maggio 2013, e può essere prorogato limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento.

#### **Articolo 3**

##### **LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

L'attività viene svolta dall'esperto di norma presso la sede del committente.



#### **Articolo 4**

### **COMPENSO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

Per lo svolgimento dell'incarico è attribuito all'esperto il compenso lordo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute e strettamente connesse con lo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate ai sensi di legge.

Il compenso viene corrisposto in rate bimestrali posticipate, pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00). La quota inerente l'ultimo bimestre è erogata a seguito dell'accertamento, da parte del committente, della esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali, da attestarsi nel relativo documento di liquidazione.

Sul compenso lordo verranno operate le ritenute previdenziali di legge nonché quelle fiscali nella misura comunicata dal committente stesso anche in base alle detrazioni spettanti. L'Ufficio speciale provvederà ai relativi versamenti.

La malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

#### **Articolo 5**

### **VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il committente verifica il corretto svolgimento dell'incarico e, qualora rilevi che i risultati della prestazione risultino in tutto o in parte insoddisfacenti e non conformi a quanto richiesto e pattuito, può richiedere l'integrazione della prestazione entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale della quota trimestrale del compenso pattuito e risolvere il contratto.

#### **Articolo 6**


### **RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso deve essere motivato.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per "giusta causa"; per sopravvenuta impossibilità di esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, comprese le ipotesi di inabilitazione, interdizione, sospensione/cancellazione dagli albi professionali; per gravi inadempienze contrattuali e per ogni altra ipotesi in cui l'esperto, nello svolgimento della sua attività, adotti comportamenti tali da determinare un danno notevole o una situazione di grave pregiudizio per il committente, fermo restando in tutti i casi sopra descritti, il risarcimento degli eventuali danni.

Entrambe le parti hanno facoltà di esercitare unilateralmente il recesso dal presente contratto con preavviso minimo di 15 giorni da comunicare per iscritto all'altra parte. Il mancato rispetto del predetto termine comporta il pagamento di una penale pari a 1/6 del corrispettivo pattuito.

La parte che intendesse far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o alla interruzione del contratto attiverà le procedure previste al successivo articolo 10.



**Articolo 7**  
**OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'esperto si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, e successivamente, notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, e a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio all'attività del committente. L'esperto, ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali.

**Articolo 8**  
**RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 165/01. Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata in forma scritta tra le parti.

**Articolo 9**  
**TRACCIABILITÀ**

Con l'accettazione del presente atto l'esperto si impegna formalmente a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari applicando le procedure di cui alla legge 136/2010. L'inadempienza alle norme previste dalla citata legge comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

**Articolo 10**  
**REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Articolo 11**  
**PUBBLICAZIONE E CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ**

Il presente contratto è pubblicato sul sito internet dell'Ufficio speciale e trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

L'Aquila, 7 maggio 2013

Letto, confermato, sottoscritto

L'esperto  


Per il committente  
Il Titolare dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila  


Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 14 NOV 2013

Reg. n. 8 Fog. n. 392

